

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 23

(Agevolazioni per l'esercizio del diritto di voto)

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto per facilitare agli elettori non deambulanti il raggiungimento della sezione elettorale.

2. Analogo servizio di trasporto può essere organizzato anche per facilitare a tutti gli elettori il raggiungimento della sezione elettorale.

3. Le aziende per i servizi sanitari, nei tre giorni precedenti la votazione, garantiscono la disponibilità di un adeguato numero di medici per il rilascio dei certificati di accompagnamento e delle attestazioni mediche necessarie per l'esercizio del diritto di voto.

(1)

4. I medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

5. Le attestazioni e i certificati medici sono rilasciati immediatamente e gratuitamente.

(2)

6. In materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori trovano applicazione le disposizioni statali vigenti per le elezioni amministrative.

Note:

1 Parole sostituite al comma 3 da art. 84, comma 1, lettera a), L. R. 19/2013

2 Comma 5 sostituito da art. 84, comma 1, lettera b), L. R. 19/2013